

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2692 del 09/05/2025
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI TORRILE (PR) IN VIA DEL LAVORO, 2 RICHIESTA DALL'IMPRESA FEPA SPA PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI CARTA E CARTONE ONDULATO E DI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE SINADOC 2025-7094
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2808 del 09/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove MAGGIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO che:

l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con Provvedimento Conclusivo del 21/09/2017 prot. n.12901 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2017-4788 del 11/09/2017) alla Ditta SANDRA SPA per lo stabilimento ubicato in Comune di Torrice (PR), Via del Lavoro, 2 San Polo comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- con Autorizzazione Unica Ambientale del 12/11/2021 in riferimento alla pratica SUAP 326/2021 (che recepisce la Determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-5300 del 25/10/2021) parzialmente rettificata con provvedimento del 26/04/2022 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale Det-AMB-2022-1954 del 19/04/2022) il SUAP Unione Bassa Est Parmense ha modificato in modo sostanziale l'AUA rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo del 21/09/2017 prot. n.12901 e smi;
- con Autorizzazione Unica Ambientale del 21/06/2022 in riferimento alla pratica SUAP 190/2022 (che recepisce la Determinazione dirigenziale DET-AMB-2022-2946 del 09/06/2022) il SUAP Unione Bassa Est Parmense ha modificato in modo sostanziale l'AUA rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo del 21/09/2017 prot. n.12901 e smi;
- con Autorizzazione Unica Ambientale del 13/04/2023 prot. n. 1972 (che recepisce la Determinazione dirigenziale DET-AMB-2023-1641 del 30/03/2023) il SUAP Unione Bassa Est Parmense ha volturato l'AUA rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo del 21/09/2017 prot. n.12901 e smi alla Ditta FEPA SPA ;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 14/02/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/29529 del 17/02/2025 – pratica Sinadoc 2025-7094 - pratica SUAP 144/2025 dal legale rappresentante/presidente del consiglio di amministrazione dell'impresa FEPA S.P.A. (PIVA 00928510346), con sede legale nel comune di Torrile (PR) in via del Lavoro, 2 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone" svolta presso l'impianto ubicato in via del Lavoro, 2 comune di Torrile (PR) con la quale la Ditta richiede la modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

e il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell' ambiente;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I

(in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota PG/2025/30574 del 18/02/2025, veniva trasmessa al SUAP dall’impresa istante, ed acquisita poi con PG/2025/34210 del 21/02/2025 agli atti di ARPAE consentendo l’avvio della decorrenza dei termini istruttori
- con PG/2025/61249 del 01/04/2025 ARPAE SAC comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP trasmetteva ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/66780 del 08/04/2025 le

integrazioni pervenute dalla Ditta;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere favorevole con prescrizioni di Emiliambiente SPA per la matrice scarichi idrici acquisito a protocollo Arpae PG/2025/67957 del 10/04/2025, depositato agli atti;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae Area Prevenzione Ambienta Ovest Servizio Territoriale prot. n. PG/2025/69666 del 11/04/2025, depositata agli atti;
- il parere favorevole con prescrizioni di AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica acquisito a protocollo Arpae PG/2025/81383 del 30/04/2025, depositato agli atti;
- parere favorevole con prescrizioni del Comune di Torrile in merito agli scarichi Idrici e il parere in merito alla compatibilità urbanistica dell'insediamento in oggetto acquisiti a protocollo Arpae PG/2025/83205 del 06/05/2025, depositati agli atti;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

in merito alla matrice acustica ambientale la Ditta ha dichiarato il *"PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICA"* e *"l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale (per RINNOVO o PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE)"*;

Il Comune nel proprio parere fa presente che *"in merito alla matrice rumore si prende atto della dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 45/2000 di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo"*

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP Unione Bassa Est Parmense in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica sostanziale dell'AUA a favore dell'Impresa FEPA S.P.A. (PIVA 00928510346) per l'esercizio dell'attività di Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone da realizzare in comune di Torrile (PR) in via del Lavoro, 2, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa FEPA S.P.A. (PIVA 00928510346) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento in comune di Torrile (PR) in via del Lavoro, 2, che integra, comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *“Allegato A5 Scarichi” con acclusa planimetria di riferimento;*
- *“Allegato C emissioni in atmosfera” con acclusa planimetria di riferimento;*

3. DI DARE ATTO che la presente determina:

- a. deve confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione Bassa Est Parmense ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b DPR 59/2013);
- b. acquista efficacia costitutiva (L. 241/1990 articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP.
- c. integra per quanto non espressamente indicato dal presente atto la determinazione rilasciata da ARPAE n. DET-AMB-2017-4788 del 11/09/2017 e smi;

4. DI DARE ATTO, altresì, che , il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2017-4788 del 11/09/2017 e smi e che la domanda di rinnovo deve essere presentata all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del DPR 59/2013 e smi.

5. che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Unione Bassa Est Parmense ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Torrile e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

10. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati

personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento; Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti	
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2025-7094	
	FEPA S.P.A. in comune di Torrile (PR) in via del Lavoro, 2	
	La Ditta modifica solo lo scarico S3, non lo scarico S2 e S1	
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;		
PARTE DESCRITTIVA	ATTIVITA' SVOLTA	Cod. Ateco 17.21.00 FABBRICAZIONE DI CARTA E CARTONE ONDULATO E DI IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE
	ATTIVITA' COD. DGR.1480/2010	INDUSTRIE tipografiche, litografiche, serigrafiche, fotoincisioni, fotografiche, case editrici, timbrifici.
	EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	POZZO PRIVATO + ACQUEDOTTO PUBBLICO
	VOLUME MAX AUTORIZZATO	6.660 m3/anno
	CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI S3 E ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE S1-S2
	PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	PH, COD, COD a PH7 60',BOD5, Solidi Sospesi, Azoto Totale, Azoto ammoniacale, Fosforo Totale, Cloruri, Cadmio, Cromo tot, Rame, Nichel, Zinco, Piombo.
	gli scarichi attivi nello stabilimento sono i seguenti:	
	· scarico S1 , impatto nella pubblica fognatura depurata di via Galilei e caratterizzato dai seguenti apporti: servizi igienici	

	scatolificio, locali docce e scarico condense compressori. Gli scarichi dovuti alla rigenerazione periodica resine addolcitori e al controlavaggio filtri deferrizzatore, sono stati dichiarati dismessi; · scarico S2, impatto nella pubblica fognatura depurata di via Del Lavoro e caratterizzato dai seguenti apporti: servizi igienici alloggi custode e palazzina uffici; · Gli scarichi S1 e S2 sono classificati come domestici di classe A e pertanto sempre ammessi. La modifica riguarda lo scarico S3 classificato come industriale ad oggi autorizzato per: servizi igienici area ondatore e del magazzino bobine, scarichi rigenerazione periodica resine addolcitori, scarico impianto osmosi e scarico condense compressori viene modificato in questi termini: ● l'immissione delle acque di scarico derivanti dal sistema di defangazione del generatore di vapore e del drenaggio automatico delle acque di caldaia per eccesso di salinità, per una portata di circa 500 litri/giorno in modo discontinuo; ● l'immissione delle acque di scarico di deferrizzazione a servizio della centrale idrica termica, previa trattamento mediante sistema di filtrazione sabbia quarzifera/pirolusite per una portata di circa 4 m3/giorno, in modo continuo.
PRESCRIZIONI (del Servizio Idrico Integrato)	Per lo scarico S3 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: · rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente; · rispetto dei limiti di tabella 3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo scarico terminale della rete di smaltimento delle acque nere classificato come "acque reflue industriali" in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; · divieto di immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2; · gli scarichi denominati S1 (via Galilei) e S2 (via Del Lavoro) sono da considerarsi per prevalenza "domestici di classe A" e pertanto sempre ammessi nel rispetto del Regolamento suddetto; · garantire l'accessibilità al pozzetto di ispezione/campionamento sulla linea di scarico delle acque derivanti dal processo produttivo autorizzate con il presente

	atto, ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali; · la Ditta dovrà installare un sistema di contabilizzazione fiscale della portata scaricata a valle del sistema di trattamento (misuratore di portata in uscita) e garantirne a suo carico e onere la regolare continuità di funzionamento e correttezza di misura; · ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore il certificato di controllo e taratura con strumentazione campione del misuratore di portata presente sullo scarico; · qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione a mezzo e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema occorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2; · trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A.) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico acque di raffreddamento dall'attività di estrusione delle materie plastiche, nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari. Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative. In particolare tale diritto potrà essere esercitato qualora da controlli dovesse emergere incompatibilità quali-quantitativa con l'impianto di depurazione.
PLANIMETRIA	Planimetria generale impianti fognari depositata agli atti

nota: competenza Comune che acquisisce il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2025-7094
	FEPA S.P.A. in comune di Torrile (PR) in via del Lavoro, 2
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
PARTE DESCRITTIVA	- la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento Conclusivo del 21/09/2017 prot. n.12901 e smi; - l'attività industriale consiste nella produzione di "cartone ondulato e scatole per imballaggi"; - la modifica richiesta riguarda l'adeguamento della caldaia relativa all'emissione E01 a quanto prescritto per i medi impianti di combustione e all'installazione di tre nuovi sfiati di sicurezza SF1-SF2-SF3 a servizio dell'ondulatore; - la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei; - è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030); - è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate; - è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente: EMISSIONE C1 "Riscaldamento appartamento"(potenzialità 27 KW) EMISSIONE C2 "Riscaldamento appartamento"(potenzialità

	27 KW) ◦ EMISSIONE C3 “Riscaldamento spogliatoio”(potenzialità 32 KW) ◦ EMISSIONE C4 “Riscaldamento sala mensa”(potenzialità 30 KW) ◦ EMISSIONE C5 “Riscaldamento uffici”(potenzialità 104 KW) ◦ EMISSIONE E19 “Riscaldamento a tubi radianti (potenzialità 105 KW) · è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente: ◦ EMISSIONE SF1 “Sfiato vapore caldaia” ◦ EMISSIONE SF2-SF3-SF4 “Sfiato onduttore” ● è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente: ● E20 e E21 - ESPULSIONE RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE ● E22 - ESTRATTORE ARIA UFFICI STABILIMENTO ● E23- E24 - RICAMBIO ARIA UFFICI RICERCA E SVILUPPO ● E25 - RICAMBIO ARIA UFFICI DIREZIONALI
--	--

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

EMISSIONE E01: -“Caldaia a gas metano ”(Potenzialità 5371 KW)
(Emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	14	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	200	mg/Nm ³

Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Trattandosi di medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.), l'impianto è dotato di un sistema di controllo della combustione che consente la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

EMISSIONE E03: "Aspirazione cabina silente onduttore "

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	30 000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	6,5	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E04: "Aspirazione cabina silente onduttore "

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	30 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	6,5	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E05: "Sala amidi (silo amido piccolo) "

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Per i silo di stoccaggio delle farine, il limite si considera automaticamente rispettato qualora i silo siano dotati

di idonei sistemi di filtrazione delle polveri sviluppate nelle fasi di riempimento e tali sistemi siano dotati di misuratore di pressione differenziale e mantenuti in perfetta efficienza, attraverso una manutenzione periodica annuale.

EMISSIONE E.06 – Aspirazione tappeto onduttore fra gruppi taglio e impilatore (Emissione autorizzata)

Gli inquinanti che si generano in questa fase devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4 500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E.07 – Aspirazione refili (Emissione autorizzata)

Gli inquinanti che si generano in questa fase devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	10 000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	6,5	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E.08 – Silo amido (Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

Per i silo di stoccaggio delle farine, il limite si considera automaticamente rispettato qualora i silo siano dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri sviluppate nelle fasi di riempimento e tali sistemi siano dotati di misuratore di pressione differenziale e mantenuti in perfetta efficienza, attraverso una manutenzione

periodica annuale.

EMISSIONE E.09 – Aspirazione zona introduzione Casemaker EMBA 160

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

da osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4 500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	10	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E.10 – Aspirazione zona introduzione Casemaker EMBA 245

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4 500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	10	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E.11 – Aspirazione zona introduzione Masterflex 7 colori

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

da osservare quanto sopra dovendo essere rispettati i seguenti limiti:		
Portata massima tal quale:	5 000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	6	m
S.O.V. (esprese come C-organico tot.)	20	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E.12 – Aspirazione zona introduzione Masterflex 5 colori

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

da osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	5 000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	6	m
S.O.V. (esprese come C-organico tot.)	20	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E.13 – Aspirazione Bobst Masterflex 5 colori (Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

da osservare quanto sopra dovendo essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	19 500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	6	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
S.O.V. (esprese come C-organico tot.)	20	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E.14 – Aspirazione Bobst Masterflex 5 colori (Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	19 500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	6	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
S.O.V. (esprese come C-organico tot.)	20	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E.15 – Aspirazione Bobst Masterflex 5 colori (Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	7 560	Nm ³ /h
----------------------------	-------	--------------------

Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	6	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
S.O.V. (esprese come C-organico tot.)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E.16 – Aspirazione Bobst Masterflex 7 colori
 (Emissione autorizzata)**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

La osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:		
Portata massima tal quale:	22 680	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	6	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
S.O.V. (esprese come C-organico tot.)	20	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E.17 – Aspirazione Bobst Masterflex 7 colori
 (Emissione autorizzata)**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	22 680	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	6	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
S.O.V. (esprese come C-organico tot.)	20	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E.18 – Aspirazione Bobst Masterflex 7 colori
 (Emissione autorizzata)**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	7 560	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni

Altezza minima:	6	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
S.O.V. (esprese come C-organico tot.)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E 26– Aspirazione zona introduzione Celmach 3 colori (Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4 443	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
S.O.V. (esprese come C-organico tot.)	20	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E 27– Aspirazione Celmach 3 colori (Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	18 000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
S.O.V. (esprese come C-organico tot.)	20	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E 28– Aspirazione zona introduzione Celmach 3 colori (Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	18 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
S.O.V. (esprese come C-organico tot.)	20	mg/Nm ³

Periodicità controllo	Annuale
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

EMISSIONE E 29– Aspirazione zona introduzione Celmach 3 colori

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	9 000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	260	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
S.O.V. (esprese come C-organico tot.)	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E01, E03, E04, E06, E07, E09, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E26, E27, E28, E29 debbono avere una periodicità annuale.

L'AUSL Dipartimento di sanità Pubblica chiede di inviare, a distanza di un mese dall'ottenimento della modifica di AUA, quanto segue:

- Scheda dati sicurezza del prodotto "AQUAPAK FD GL VERNICE X QUAD." aggiornata secondo il Regolamento UE , poiché quella inviata è del 2015 e conforme al Regolamento CE 2020/878 1907/2006;
- non è stata inviata la scheda dati sicurezza della miscela "AQUABASE BLU BASE HHC serie 4000" presente nell'elenco dei prodotti utilizzati, mentre sono presenti fra le schede inviate le miscele "HYDRO-BASE GA X RUBINE 2100" e "HYDRO-BASE GA X GRUN 4100" che però non sono indicate fra i prodotti utilizzati: pertanto si chiede di aggiornare la tabella contenete le materie prime e ausiliarie attualmente utilizzate, inviando eventualmente le schede mancanti.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	FEPA s.p.a.
Partita IVA/Codice fiscale:	00928510346
Sede legale:	Via del Lavoro n.2- San Polo- Torrile
Gestore:	Depositato agli atti
Sede legale impianti:	Via del Lavoro n.2- San Polo- Torrile

Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Industria della carta e del cartone
Settore attività CRIAER:	4,4
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotti Finiti [t /anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	47 600 [t/anno]
Indicatore 2:	Inchiostri flessografici e vernici
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	221 599 Kg/anno
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	270
Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	317 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	11 450 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	6 400 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	3 200 Kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	7 000 000 Kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	13 000 Kg/anno

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

1. metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
2. altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto ;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

3. per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
4. per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi)

dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

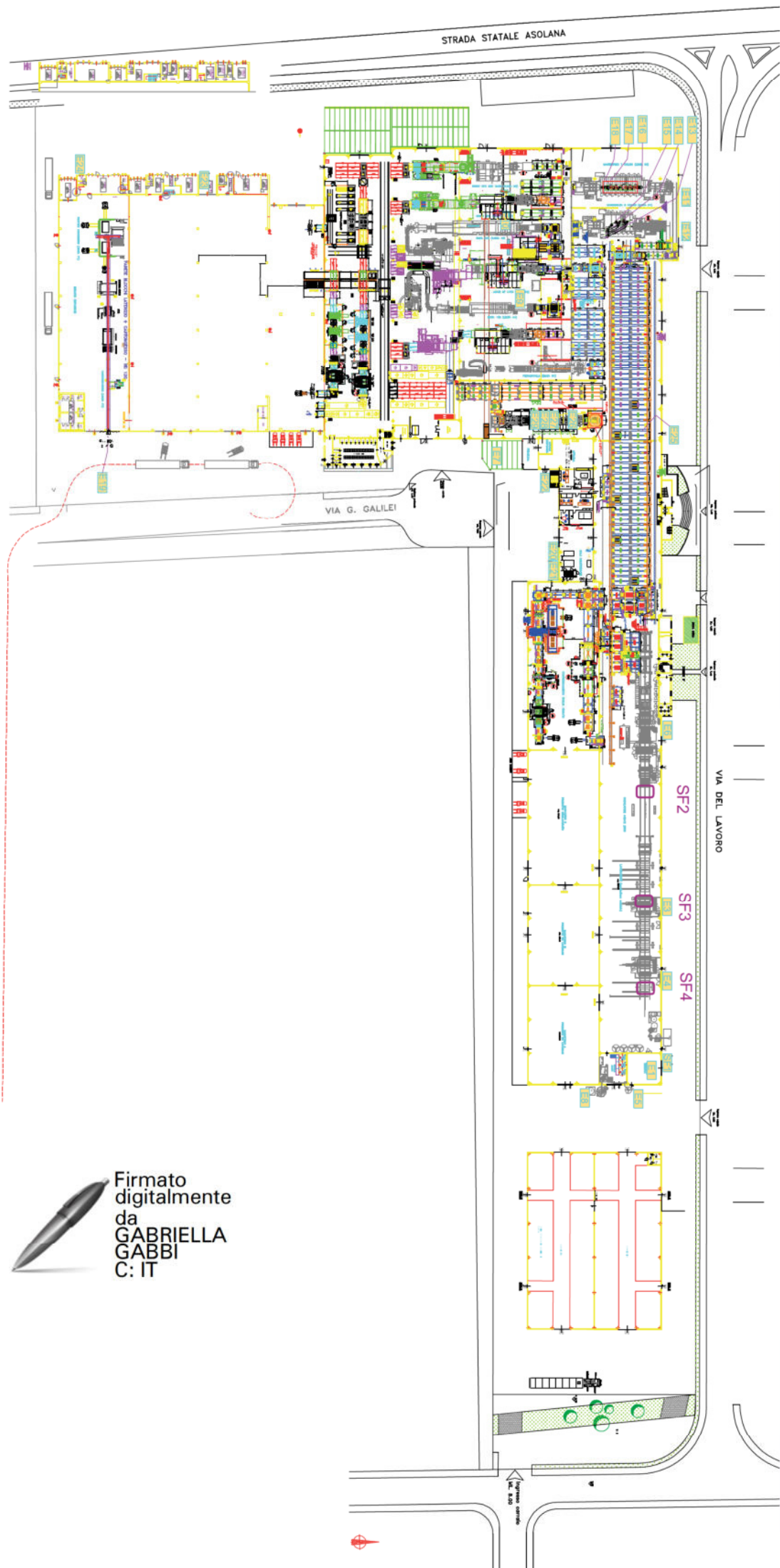
Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.	
PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni"
ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico -operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

nota: competenza Arpae



Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

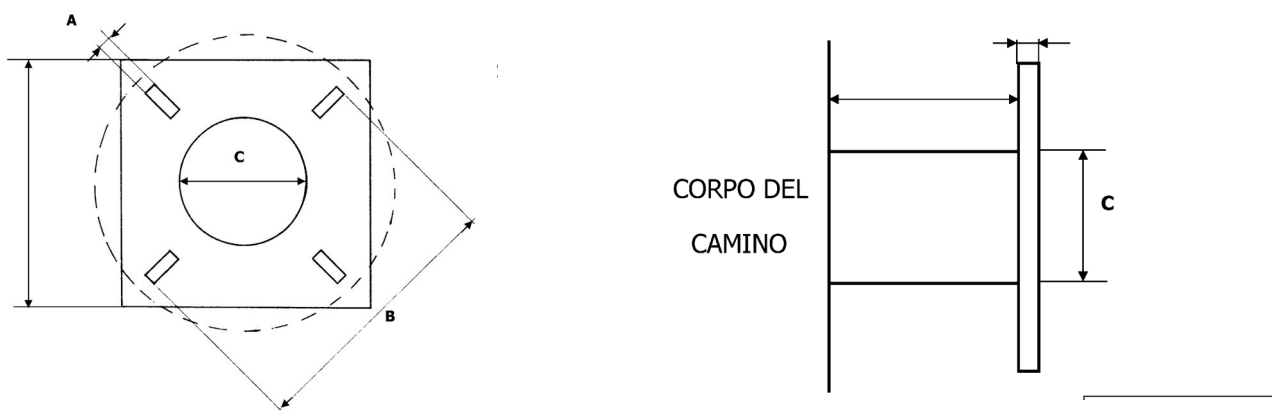
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.